

Verbale di assemblea in data 21 giugno 2013.

“LOTO – UNITI CONTRO IL TUMORE OVARICO – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” in breve anche “LOTO – ONLUS”:

STATUTO

Art. 1 (Costituzione e sede)

È costituita l'Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), denominata “LOTO – UNITI CONTRO IL TUMORE OVARICO – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” in breve anche “LOTO – ONLUS”.

La sede dell'associazione è in Bologna Via Botticelli n. 10.

La sede operativa dell'associazione viene fissata in Bologna presso l'Azienda Ospedaliera di Bologna – Policlinico S. Orsola – Malpighi – Padiglione n. 26 Oncologia Felice Addari, Viale Ercolani n. 4/2. Essa è anche la sede del Comitato Scientifico.

L'eventuale trasferimento dell'indirizzo della sede dell'associazione nell'ambito dello stesso Comune sarà di competenza dell'organo amministrativo.

Per deliberazione del Consiglio Direttivo, potranno essere istituiti, variati e soppressi uffici e recapiti dell'Associazione, anche in altri Comuni della Regione Emilia Romagna.

L'Associazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione della locuzione “Organizzazione non lucrativa di attività sociale” o dell'acronimo “ONLUS” ai sensi dell'art. 10 comma 1, lett. i) D. Lgs. 460/97.

Art. 2 (Carattere dell'Associazione)

L'Associazione non ha fini di lucro e:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus od a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dall'art. 10 comma 1 D. Lgs. 460/1997.

Art. 3 (Durata dell'Associazione)

L'Associazione è costituita fino al 31 dicembre 2050.

Con apposita delibera dell'assemblea in sede straordinaria, la durata può essere prorogata o ridotta.

Art. 4 (Scopi e attività dell'Associazione)

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed opera nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria e della beneficenza anche indiretta nei modi e nei limiti previsti dall'art. 10 comma 2-bis del D. Lgs. n. 460/1997.

L'Associazione ha come compito istituzionale primario quello di promuovere iniziative nei confronti delle donne colpite da carcinoma ovarico o a rischio di contrarlo, mirando a ridurre la mortalità tramite la promozione della diagnosi precoce e dell'accesso a cure di qualità e il sostegno della ricerca scientifica e si propone di:

1. informare e sensibilizzare sulle problematiche relative alla prevenzione, alla diagnosi e a tutte le fasi di cura del tumore ovarico, escludendo attività di formazione ai medici e al personale sanitario;
2. assicurare alle pazienti affette da tumore ovarico, in fase pre e post-operatoria, un supporto all'interno delle strutture ospedaliere e connesse, mediante specifiche convenzioni;
3. organizzare iniziative idonee a garantire il sostegno psicologico della donna e della sua famiglia, sia durante il ricovero che nelle fasi successive, nonché realizzare e sostenere ogni attività rivolta al miglioramento delle condizioni di vita delle pazienti e delle loro famiglie;
4. offrire alle donne affette da tumore ovarico un aiuto per affrontare problemi pratici e per avere informazioni sulle leggi e i diritti che tutelano i pazienti oncologici;
5. diffondere la conoscenza del tumore ovarico tra la popolazione e tra i medici di base, anche attraverso l'organizzazione e il sostegno di specifiche giornate di sensibilizzazione, allo scopo di migliorare l'orientamento delle pazienti e delle donne in generale verso una maggiore attenzione ai sintomi precoci della malattia e, in prospettiva futura, alle possibilità di prevenzione primaria;
6. diffondere i risultati raggiunti grazie all'attività o al sostegno dell'Associazione.

Nel perseguimento degli scopi sociali l'Associazione:

- a) svolge attività sinergiche con istituzioni, enti ed organismi che operano nell'ambito socio sanitario anche attraverso relazioni di collaborazione tra due (o più) imprese od enti, regolamentate da un contratto, centrate su uno o più progetti comuni o complementari, che prevede un grado variabile di integrazione tra le risorse degli enti coinvolti;
- b) istituisce un Comitato Tecnico-scientifico;
- c) promuove la raccolta di denaro e beni per il perseguimento degli scopi statutari attraverso le raccolte pubbliche di fondi nelle modalità e nei limiti prescritti dall'art 143, comma 3, lettera a) del D.P.R. 917/1986;
- d) promuove campagne di sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica e in particolare delle donne.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, circoli, Enti o consorzi con analoghi scopi sociali e per la realizzazione dei propri obiettivi potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili.

Ai sensi dell'art.10 comma 1 lett. c) D. Lgs. 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate dalla lettera a) ad

eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque osservando le prescrizioni di detto articolo.

Art. 5 (Requisiti dei soci)

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'Associazione.

Gli associati possono essere o persone fisiche, o persone giuridiche, o Enti, o associazioni, o imprese, o fondazioni o privati.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Art. 6 (Ammissione e diritti dei soci)

L'ammissione dei soci è libera.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo .

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia l'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. h) D. Lgs 460/1997 l'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenere copia.

Art. 7 (Categorie dei soci)

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

Onorari;

Benemeriti;

Ordinari;

a) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemerienze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'Assemblea su proposta del Consiglio.

b) Sono soci benemeriti coloro che, con la loro munificenza, hanno contribuito all'affermazione dell'Associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo con validità annuale.

c) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione (art. 10 comma 1 lett. h) D. Lgs. 460/1997).

In particolare i soci ordinari, benemeriti, onorari, hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea.

Art. 8 (Doveri dei soci)

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Art. 9 (Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;

b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

c) per delibera di espulsione;

d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;

e) per morte.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro soci; il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 10 (Organi dell'Associazione)

Organi dell'Associazione sono:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente e il Vice-presidente;

il Segretario e/o il Tesoriere;

Il revisore dei Conti e/o il Collegio dei Revisori;

il Comitato Tecnico-scientifico.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Art. 11 (Partecipazione all'Assemblea)

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui devono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il pagamento delle quote annuali.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci.

Art. 12 (Convocazione dell'Assemblea)

La convocazione dei soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta mediante lettera semplice nonché per affissione nella Sede Sociale. Le convocazioni in lettera semplice potranno essere inviate ai soci anche tramite posta elettronica comunicata all'atto dell'ammissione oppure pubblicate sul sito internet dell'Associazione stessa. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato

ed affisso almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'Assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario.

Art. 13 (Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea)

L'Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente, e qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 14 (Forma di votazione dell'Assemblea)

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Il Consiglio Direttivo può predisporre un apposito regolamento per la nomina delle cariche sociali, che deve essere discusso ed approvato dall'Assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni.

Ogni aderente all'Associazione ha diritto a un voto, qualunque sia l'ammontare della sua quota di adesione.

Art. 15 (Compiti dell'Assemblea)

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

-in sede ordinaria

a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del Consiglio Direttivo;

b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione e i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;

d) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;

e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

-in sede straordinaria

a) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;

b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà dei soci ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno

dell'Assemblea: la richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, dovrà pervenire al Consiglio Direttivo almeno un mese prima della data dell'Assemblea.

Art. 16 (Compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove) , eletti dall'Assemblea dei soci; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

– predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;

c) deliberare sulle domande di nuove adesioni e in merito alla proposta di esclusione degli associati;

d) predisporre gli eventuali regolamenti interni;

e) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale

Il Consiglio Direttivo inoltre ha il compito di:

- convocare l'Assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- cooptare nuovi componenti qualora vengano a mancare uno o più consiglieri per qualsiasi causa e fino a meno della metà dei consiglieri eletti dall'assemblea;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.

Art. 17 (Composizione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 9 membri nominati dall'Assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto di soci e dura in carica 3 (tre) anni.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno, ove non siano stati designati dall'assemblea, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere Economico.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio.

A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Chi subentra in luogo di Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare, a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di una Assemblea straordinaria.

Il Consigliere assente, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, senza giustificato motivo, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Art. 18 (Riunioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano 3 (tre) componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno 5 (cinque) giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica o videoconferenza senza il rispetto del termine sopraddetto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 19 (Compiti del Presidente)

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

4In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice presidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del Vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente. Art. 20 (Segretario dell'Associazione)

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

Art. 21 (Il Tesoriere-Economo)

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire l'incarico di Tesoriere Economo al Segretario.

Art. 22. (Comitato Tecnico Scientifico)

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è organo d'indirizzo e consultivo dell'Associazione per la realizzazione delle finalità dell'Associazione e in particolare degli scopi di cui all'art. 4 del presente Statuto

2. Il Comitato dura in carica tre anni ed è composto da tre a cinque componenti designati dall'Assemblea degli associati tra persone, anche non associate, che abbiano una alta e comprovata professionalità scientifica in materia di prevenzione, diagnosi e cura del carcinoma ovarico. I componenti del Comitato tecnico-scientifico possono essere riconfermati al termine del mandato. 3. Il Comitato, nell'ambito delle linee programmatiche deliberate dall'Assemblea degli associati:

a) predispone e presenta all'approvazione del Consiglio direttivo il programma delle attività scientifiche annuali dell'Associazione, pianificando le aree d'intervento attraverso studi e ricerche, nonché indicando i convegni, le conferenze, i dibattiti i corsi di studio e i seminari da organizzare;

b) predispone l'elenco degli argomenti da trattare e diffondere anche mediante pubblicazioni su riviste specializzate di articoli, saggi e studi monotematici:

c) da suggerimenti autonomamente o pareri su esplicita richiesta agli organi associativi in ordine alle attività di tipo scientifico d'interesse dell'Associazione

3. Il Comitato Tecnico Scientifico nella sua prima riunione nomina tra i suoi componenti il Direttore ed il Segretario, ove non abbia provveduto l'assemblea. Il Segretario non ha potestà deliberative, ma solo organizzative.

4. Il Direttore del Comitato Tecnico Scientifico convoca, presiede e coordina le riunioni del Comitato; il Segretario collabora con il Direttore, redige i verbali delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico e cura, unitamente al Segretario del Consiglio direttivo, l'organizzazione dei convegni, delle conferenze, dei dibattiti, dei corsi di studio e dei seminari da tenersi da parte dell'Associazione.

5. Il Comitato Tecnico Scientifico, previa convocazione scritta da inviare ai componenti almeno cinque giorni prima della data della riunione, si riunisce di regola ogni tre mesi o quando lo ritiene opportuno il Direttore ovvero quando ne fanno richiesta scritta almeno due componenti di esso.

6. Il Direttore e il segretario del Comitato tecnico-scientifico possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

7. Ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico, per la partecipazione dei lavori del Comitato, non è dovuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento della carica, previa documentazione analitica di dette spese.

Art. 23 (Patrimonio dell'Associazione)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa nonché dagli avanzi di gestione.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Art. 24 (Entrate dell'Associazione)

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

– dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;

– dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;

– da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- da ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Art. 25 (Destinazione degli avanzi di gestione)

L'Associazione non può distribuire, in alcuna maniera ed anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione, sentito l'organismo di controllo, devolgerà il patrimonio ad altre Onlus od a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dall'art. 10 comma 1 D. Lgs. 460/1997.

Art. 26 (Durata del periodo di contribuzione)

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 27 (Diritti dei soci al patrimonio sociale)

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione.

È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto.

I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto

farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 28 (Bilanci)

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci (art. 10 comma 1 lett.g) D.Lgs. 460/1997).

Entro i quindici giorni precedenti la data dell'annuale Assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa Assemblea.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Art. 29 (Scioglimento e liquidazione dell'Associazione)

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre ONLUS, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 10 comma 1 lett.f) D.Lgs. 460/1997).

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

Art. 30 (Clausola compromissoria)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

Art. 31 (Rinvio)

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Bologna oggi 21 giugno 2013.

Atto registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Bologna 1 TGD

In data 10.07.2013 serie 3 al n. 11156

Imposte esente

Codice fiscale 91359630372 natura giuridica: 12 Associazioni non riconosciute e comitati

Tipo attività: 949990 – attività di altre organizzazioni associative nca